

Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Ricorso in appello per

MINUTIELLO Luca, nato il 9 ottobre 1974 a Venosa (PZ) ed ivi res. alla Via D. Rapolla n° 65, C.F. MNTLCU74R09L738Z, rappr. e dif. dall'avv. Adolfo Santojanni (C.F. SNTDLF70A27L738I; PEC: avv.adolfosantojanni@pec.it; FAX 097231371), e con questi elett.te dom.to nello Studio dell'avv. Roberto Borlé Gioppi (C.F. BRLRRT73D12F839Q; PEC robertoborlegioppi@avvocatinapoli.legalmail.it) in Roma al C.so Trieste n° 88, giusta m. a m. del presente atto,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in pers. Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, in Roma alla Via dei Portoghesi n° 12;

COMMISSIONE ESAMINATRICE, non costituita in giudizio;

CINECA - Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti

DI GIROLAMO Francesco, non costituito in giudizio;

NOTARO Claudia, rappr. e dif. dall'avv. Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**per la riforma e/o l'annullamento** della sentenza del TAR per il Lazio, sez. III bis, n° 16686/22, pronunciata in data 28 ottobre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022, NON NOTIFICATA, all. sub A, con la quale è stato respinto il ricorso n° 6351/19, integrato da motivi aggiunti, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DE-

CRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale –Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); B) del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; C) dei verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente; D) del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; E) dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; F) del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; G) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera

procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata e dalla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; H) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna; I) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; L) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso de quo per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; M) della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo; N) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; O) delle Istruzioni operative per

lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018; P) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; Q) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); R) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale-Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); S) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; T) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; U) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-con-

corso *de quo*; PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammesso allo svolgimento della prova orale; CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione del ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive, nonché con MOTIVI AGGIUNTI presentati il 31/10/2019:

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle successive rettifiche meramente confermative ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esa-

minatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; G) delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018; H) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; I) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); L) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); M) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della lex specialis e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; N) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale,

siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente, quale candidato al corso-concorso de quo;

con MOTIVI AGGIUNTI presentati il 5/11/2020 chiedeva:

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; B) del provvedimento di riconvocazione della Commissione coordinatrice e del verbale del 3 agosto 202, redatto in occasione della rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati vincitori; C) dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); D) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; E) dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente;

con i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 21/7/2021 chiedeva:

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA degli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre

2017, n. 1259, e quindi di tutti i provvedimenti, ivi inclusi gli atti endoprocedimentali, adottati nel corso della procedura in parola, già impugnati nel presente giudizio;

con i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 26/10/2022 chiedeva:

L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, di data e protocollo sconosciuti, siccome non ritualmente pubblicato sul sito istituzionale ed appreso soltanto con le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2022/2023, con il quale il Ministero resistente rettificava la graduatoria definitiva del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 (pubblicato nella GURI – IV Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 90 del 24 novembre 2017); B) di qualsiasi altro premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Tutti i motivi aggiunti venivano ritualmente notificati.

#### FATTO

L'appellante, docente in servizio presso l'Amministrazione resistente, presentava domanda per partecipare al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259.

superato il test preselettivo, sosteneva la prova scritta all'esito della quale, tuttavia, risultava escluso non avendo conseguito il punteggio minimo previsto dal bando.

La procedura selettiva, però, si connotava per evidenti e gravi profili di illegittimità, stante le numerose disfunzioni organizzative e tecniche che ne avevano inficiato la regolarità delle operazioni. Pertanto il ricorrente impugnava



l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, elenco approvato con decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – MIUR, prot. n. 395 del 27 marzo 2019, uno ai verbali della Commissione esaminatrice, agli atti concorsuali e ad ogni altro provvedimento presupposto (ivi inclusi il Bando, il D.M. n. 138/2017, nonché le nomine dei componenti della Commissione esaminatrice e del Comitato Tecnico Scientifico), deducendo svariati motivi di doglianza.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ed adempiuto al relativo incombente, integrato il gravame con plurimi motivi aggiunti, il ricorso veniva discusso alla camera di consiglio del 2 luglio 2019, limitatamente alla domanda cautelare.

Inopinatamente, con ordinanza n. 5133 del 31 luglio 2019, il TAR Lazio, sez. III bis, rigettava l'istanza non ravvisando la sussistenza del *periculum in mora* e quindi, nell'udienza del 28/10/22, con la sentenza qui appellata, respingeva il ricorso anche nel Merito.

## DIRITTO

La sentenza del TAR per il Lazio, sez. III bis, n° 6351/19 è ingiusta e lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente, che pertanto con il presente ricorso propone appello avverso la stessa per i seguenti motivi.

**§ 1. Error in iudicando: erroneità della sentenza per difformità tra chiesto e pronunziato. Violazione di legge per omessa pronunzia su un motivo del ricorso.**

Nella sentenza, al punto 4 dell'esposizione in "Fatto e Diritto", si legge che il "*primo motivo di ricorso [è] attinente al presunto malfunzionamento del software*" e pertanto "*il Collegio, in linea con quanto affermato nella sentenza*

n.12180/2022, sottolinea che: “la molteplicità di disfunzioni “possono essere raggruppate nell’ambito di due tipologie: le “disfunzioni” attribuibili ad una specifica e voluta impostazione del programma informatico (ossia il software) e quelle derivanti dal cattivo funzionamento della strumentazione informatica (hardware) messa a disposizione dei candidati ”. In realtà nel I motivo articolato nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha lamentato tutt’altro da quanto opinato dal TAR:

- a) che il campo ove inserire la risposta al quesito mostrava il testo su un unico rigo, impedendo al candidato di aver continuamente sotto controllo l’intera risposta, a meno di non perdere tempo per spostarsi in continuazione lungo l’unico, lunghissimo, rigo e così compiendo un’operazione che, nella normalità dei programmi di video scrittura, è del tutto insolita, rectius: eccentrica;
- b) che le funzioni del programma che ha dovuto utilizzare differissero in maniera sostanziale da quanto si vedeva nel *tutorial* presente sulla piattaforma informativa del Ministero oltre che da quanto specificato nelle indicazioni operative;
- c) che la veste grafica era difforme da quella indicata sul sito, in sede di istruzioni fornite ai candidati.

A tanto il TAR ha replicato, come visto, su tutt’altro registro, sostanzialmente ignorando i motivi di ricorso e quindi non pronunziandosi sugli stessi, limitandosi affermare che il candidato avrebbe dovuto imputare il tutto alla propria disattenzione (!) nel consultare le istruzioni ministeriali (“*la gran parte di tali questioni, seppure riferite da parte ricorrente come “disfunzioni” che avrebbero determinato un aggravamento della prova ed un inutile dispendio di tempo, erano in realtà delle modalità di funzionamento dell’applicativo utiliz-*

zato dal Ministero e rese note a tutti i candidati prima dello svolgimento della prova mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del ministero delle relative istruzioni ”). Se avesse ponderato i motivi esposti nel ricorso, ed in particolare l'all. 7 del fascicolo di I Grado, certamente il I Giudice si sarebbe espresso diversamente, atteso che detto all. 7, recante “*Istruzioni operative di prova scritta. **OGGETTO:** D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017. Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali. Indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta*”, **non indica in alcun punto la necessità di confermare la risposta prima di tornare indietro o, comunque, al fine di non perdere quanto scritto** (questo era uno dei motivi del ricorso: il fatto che il sistema non salvasse le risposte se non a seguito di una procedura non mai indicata nelle istruzioni predisposte dal Ministero).

Con riferimento alla necessità di rivedere LE risposte fornite in precedenza, dette Istruzioni si limitano a riportare: “*sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto < torna alla domanda precedente >* ”. Null’altro.

È vero, nelle Istruzioni si legge che “*una volta selezionata la risposta è necessario confermarla cliccando sul pulsante < Conferma e Procedi >* ” ma ciò, continuano le Istruzioni, al SOLO fine di permettere al sistema di acquisire la risposta e visualizzare la domanda successiva.

Da ciò una duplice considerazione: le Istruzioni parlano di “acquisizione al sistema”, ma il candidato dubbioso potrebbe non voler acquisire immediatamente la risposta, a prescindere dalla sua modificabilità, e ciò proprio perché **detta operazione non è mai indicata come indispensabile al fine di non perdere**

**le risposte già fornite.**

Ancora, a tutto voler assurdamente concedere, le Istruzioni associano la conferma all'acquisizione al sistema ed al passaggio alla domanda successiva ma, e basta una rapida lettura per rendersene conto, **in nessun punto richiedono (o anche solo consigliano) il salvataggio (la “conferma”, per usare la terminologia delle Istruzioni) prima di tornare su una risposta precedente. Le istruzioni sono estremamente laconiche: “sarà sempre possibile tornare alla domanda precedente tramite il tasto < torna alla domanda precedente >”.**

Ed allora si capisce anche il senso dell'all. 25 del fascicolo di primo grado, laddove il ricorrente lamentava, già in corso di prova, di aver subito la cancellazione di intere risposte ai quesiti. Era così pacifica la questione che nemmeno i commissari sono stati in grado di fornire delucidazioni al ricorrente! Impreparati e distratti i Commissari, allora, o piuttosto il TAR ha errato nel ritenere infondato il primo motivo di doglianza?

Ma ancora, il prolisso arzigogolare del TAR sui vari tipi di malfunzionamenti del *software*, il richiamo alla disabilitazione delle funzioni tipiche dei programmi di videoscrittura che nel programma ministeriale sono state disabilitate, lamentela assente nel ricorso, induce a ritenere che il I Giudice, in realtà, abbia esaminato sul punto altro ricorso e non quello del ricorrente, come emerge anche da altre spie, disseminate nella sentenza, ove il riferimento è palesemente ad un ricorso diverso e distinto da quello dell'odierno appellante, che così lamenta anche questo ulteriore vizio della sentenza, ossia il non aver scrutinato il ricorso introduttivo.

Infine, il fatto che le funzioni enumerate dal TAR a p. 13 della sentenza, *sub* lett. a-c nonché h-m, del citato punto 4, nell'esposizione in “Fatto e Diritto”,

siano presenti nella totalità dei programmi di video-scrittura, come è notorio, implica che la singolare decisione di disabilitarle avrebbe dovuto essere segnalata nelle Istruzioni (all. 7, già citato), che invece tace a riguardo. Tanto esula dalla discrezionalità amministrativa impingendo nell'irragionevolezza e nell'eccesso di potere.

**§ 2. Error in iudicando. Violazione di legge. Violazione del diritto al giusto processo.**

Nella sentenza gravata si legge anche (a p. 14) che la decisione sarebbe stata presa alla luce di una relazione depositata da parte della resistente Cineca, nella quale si leggerebbe che *“qualora i candidati non avessero cliccato “Conferma e procedi”, ma avessero cliccato sul bottone “Vai alla pagina di riepilogo” o “Torna alla domanda precedente”, il sistema li avvisava e avveniva quanto segue:*

*- il sistema tramite apposita finestra di conferma avvisava i candidati che, siccome non era stata confermata la risposta se tornavano alla domanda precedente avrebbero perso la risposta digitata.*

*- Se i candidati confermavano di voler tornare alla domanda nei log viene registrato il messaggio “Il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda” che significa che i candidati hanno scelto di non salvare la risposta”. In realtà, guardando gli atti depositati nel giudizio di I grado, non solo non risulta la costituzione in giudizio di Cineca ma nemmeno che alcuno dei resistenti abbia mai depositato cotale Relazione.*

La sentenza, quindi, poggia su qualcosa che nella vicenda processuale manca assolutamente, e pertanto nemmeno si accetta il contraddittorio su detta vagheggiata Relazione.

Non solo, anche a voler ipotizzare che detta fantomatica Relazione sia stata depositata in qualche altro processo e per tale motivo nota al TAR, resta il fatto che il ricorrente non ha mai avuto (ed ancora non ha!) la possibilità di interloquire sulla stessa, di farla esaminare da propri consulenti tecnici, di valutare la fondatezza di quanto in essa affermato, di chiedere che venissero forniti chiarimenti; in sintesi, non è mai stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, e tuttavia detta Relazione è stata utilizzata per rigettarne le domande!

Perché il punto è tutto qui: la Relazione non è stata redatta in contraddittorio tra le parti e l'odierno appellante ne ignora tutto, anche i criteri di redazione e, se non ne avesse letto nella impugnata sentenza, oggi ne ignorerebbe la stessa esistenza. Per quanto implicito in ciò che precede, si ritiene opportuno rimarcare che ancora al momento di redigere il presente atto di appello il ricorrente non ha copia della citata Relazione, e ciò sebbene questa sia stata richiamata dal TAR nella motivazione della impugnata sentenza!

La violazione dell'art. 111 Cost. è palmare ed innegabile, viziando irrimediabilmente di nullità e travolgendo l'intera sentenza impugnata.

**§ 3. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione.**

Veniamo, così, alla veste grafica dello schermo, con l'inversione di colori, rispetto a quanto si leggeva nelle Istruzioni, del campo delle risposte (siamo sempre nell'ambito di ciò che è stato raggruppato sotto il I motivo di ricorso).

Pur nel suo sforzo di coprire e coonestare ad ogni costo l'operato della P.A., il TAR non può negare che si sia trattato di un vero e proprio errore materiale (“essa appare un mero errore materiale”, così a p. 15, rigo 15, della sentenza),

sebbene poi ammettendo che l'errore vi sia stato ed ascrivendolo al filmato esplicativo caricato dal ministero sulla piattaforma. Ma all'appellante non interessa chi abbia errato e dove, quanto piuttosto che l'errore vi sia stato e che abbia creato nello stesso perplessità, incertezze, che gli hanno fatto perdere del tempo prezioso, tanto più alla luce della errata calibrazione dello stesso, come meglio *infra* (sub § 12), da parte del Ministero.

Come riconosce il TAR, le istruzioni presenti nel video erano in senso contrario rispetto a quella che è la prassi ricorrente, ove con sfondo rosso si attira l'attenzione su qualcosa che è ancora incompleto o errato, ad es. Ebbene, durante la prova le domande incomplete o non confermate erano su campo rosso ma nel video *de quo* si informavano i candidati che il campo che le avrebbe contraddistinte sarebbe stato blu.

Ed ecco che il candidato si è trovato a dover decidere se basarsi sulle istruzioni o su quella che era l'evidenza, sebbene in contrasto con le informazioni ufficiali. Come poter affermare, in coscienza, che tanto non sia stato motivo di perdita di tempo per il candidato, peraltro già sotto stress attesa la prova che stava per sostenere, dalla quale dipendeva il suo futuro professionale, e che doveva decidere se ignorare quanto gli era stato detto proprio da chi lo stava sottoponendo ad esame?

In ogni caso l'errore vi è stato ed è riconosciuto dal TAR nella sentenza impugnata, come visto, il che basta per affermare che la procedura è stata viziata anche in conseguenza di tanto.

Quindi, restando al motivo di appello, la sentenza del TAR per il Lazio, sez. III bis, n° 16686/22, pubbl. in data 12 dicembre 2022, si palesa meritevole di censura e va riformata *in parte qua* per tutti i motivi sin qui esposti.

**§ 4. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per omessa pronunzia su un motivo. Violazione dell'art. 3 Cost. Sviamento ed eccesso di potere.**

Nel proprio ricorso introduttivo del giudizio nanti al TAR, l'appellante ha lamentato anche l'incompletezza della griglia di valutazione, quale approvata nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, quando la Commissione esaminatrice si dotava di quattro criteri di valutazione (Coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente scolastico; Inquadramento Normativo; Sintesi, esautività ed aderenza al quesito; Correttezza logico-formale) per assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi da parte delle Sotto-Commissioni. Ma, ad onta degli auspici della Commissione, l'inadeguatezza dei criteri si mostrava da subito evidente, al punto che ognuno dei suddetti criteri veniva a sua volta distinto in diversi “*indicatori*” che specificavano ulteriormente l'oggetto di analisi. Nemmeno tanto, però, serviva a rendere certi ed univoci gli elementi da valutare, il che induceva (ed anche tanto era già nel ricorso) talune Sotto-Commissioni a seguire l'esempio della Provincia Autonoma di Trento (doc. 26 del fascicolo di I grado), trascurando le indicazioni fornite dalla Commissione centrale ed inserendo nella griglia anche dei punteggi intermedi (doc. 27), con un vantaggio per coloro che hanno potuto beneficiare di un maggiore margine di giudizio e conseguente disparità di trattamento tra i candidati.

Sul motivo il Giudice di I cure non si è pronunciato, limitandosi ad elencare una serie di affermazioni desunte dalla Giurisprudenza, contenenti principi generali, e quindi generiche ed estranee allo specifico motivo di ricorso: ossia la attribuzione di voti non in base alla griglia specifica approvata ma con utilizzo di criteri ulteriori, mai approvati dalla Commissione ed inidonei a evitare la discrezionalità, quest'ultima causa della disparità di trattamento tra i candidati.



In altri e più chiari termini: l'odierno appellante non lamenta il fatto che altri candidati siano stati valutati in maniera più benevola, meno rigoristica, ma il fatto che non abbia fruito anch'egli del medesimo trattamento. Non si duole del fatto che un numero considerevole di candidati abbia superato la prima fase delle selezioni ma che, essendo stata valutata la propria prova con applicazione di criteri diversi, non l'abbia passata anch'egli. In breve, che vi sia stata una disparità di trattamento tra i candidati.

Qui l'errore di valutazione del TAR: in vari punti della sentenza richiama il principio di resistenza, evidenzia che anche annullando altre prove il ricorrente non ne trarrebbe giovamento ma, ad una più attenta lettura, emerge tutt'altro: il Minutiello pone l'accento sulla circostanza che la correzione della sua prova è avvenuta in violazione dell'art. 3 Cost., con palese sviamento ed eccesso di potere. La sentenza, quindi, va emendata perché non si è pronunciata sul motivo. Infine sul punto, anche nel paragrafo in oggetto si leggono repliche a motivi ulteriori rispetto a quelli sopra esaminati, motivi estranei al ricorso che ne tiene, non mai articolati dal ricorrente, così facendo nuovamente sorgere il dubbio che la sentenza appellata, a ben vedere, sia stata adattata da altra vicenda, che il ricorso del Minutiello non sia stato (adeguatamente) discusso ma, per malintesi principi di economia processuale, gli sia stato attagliata altra sentenza, pronunciata in ordine ad altro ricorso, formulata sulla scorta di motivi qui ignoti.

**§ 5. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per omesso esame del ricorso e dei relativi allegati. Violazione del diritto al giusto processo.**

Il TAR non ha ritenuto di accogliere nemmeno il motivo relativo alla disparità di trattamento tra i candidati che hanno sostenuto la prova in Sardegna ed il ricorrente e ciò perché, a detta del I Giudice, manca la prova della “lesione

*specifica della posizione delle ricorrenti > (sic!), a conferma che le parti del presente giudizio non hanno ricevuto alcun pregiudizio specifico dallo sfasamento rilevato ”.* In realtà, di là dalla solita osservazione sulla sentenza scritta per altro ricorso ed adattata al ricorrente (e quindi senza che ne sia stato realmente valutato il ricorso introduttivo), il Minutiello ha compiutamente indicato la lesione specifica che ha subito: diversamente da altri candidati, si è dovuto accontentare di ridurre la propria preparazione di due mesi rispetto ai candidati sardi: Minutiello ha sostenuto la prova ad ottobre 2018, gli altri a dicembre 2018, con un'ulteriore disparità di trattamento, che emerge irrefutabile dalla dissamina delle percentuali di candidati sardi che hanno superato la prova, in atti di parte ricorrente, tratta dal sito Ministero. È innegabile il vantaggio di avere avuto ulteriore sessanta giorni per curare la propria preparazione, come di comune esperienza.

D'altronde la stessa Giurisprudenza citata dal TAR è inconferente al caso di specie riferendosi essa ad ipotesi nella quale si era avuto solo un *“lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati ”*. Nella fattispecie che ne tiene il “lieve” sfasamento è stato di appena sessanta giorni!

In tal senso la regola causale del *“più probabile che non”*, dei dati di comune esperienza, che hanno ingresso anche nel processo amministrativo (Consiglio di Stato sez. VI, 8/1/2021, n. 287; Consiglio di Stato sez. VI, 25/5/2020, n. 3304).

Come già in conclusione del precedente motivo di ricorso, l'appellante non lamenta che dalla concessione di un maggior tempo agli altri candidati sia conseguita la sua esclusione ma di non aver potuto avere a disposizione lo stesso tempo che hanno avuto altri candidati per poter curare la propria preparazione.

In ciò la disparità di trattamento. Né, infine è invocabile la fantomatica attestazione del Ministero a mente della quale ai candidati sardi sarebbero stati sottoposti quesiti diversi in quanto, come già per la (altrettanto fantomatica) relazione CINECA (*supra*, § 2), non ve ne è traccia nel fascicolo di I grado né nei verbali di udienza. In ciò un'ulteriore violazione del diritto al giusto processo.

***§ 6. Error in iudicando. Erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Erroneità della sentenza per omesso esame di un motivo del ricorso.***

L'appellante, nel suo ricorso introduttivo, ha lamentato anche la violazione dell'anonimato ma, purtroppo, nemmeno per tale motivo il TAR ha preso in considerazione quanto evidenziato dal Minutiello, ancora una volta riciclando una motivazione utilizzata per rigettare le lamentele di non meglio individuate "ricorrenti".

Ad ogni buon conto si impone evidenziare che il TAR afferma di non poter concedere la chiesta tutela ... *"anzitutto perché i posti non sono stati coperti per cui vi saranno altre procedure concorsuali"*! L'affermazione lascia basiti: sembra quasi che per il G.A. non rilevi la legittimità o meno dell'operato della P.A. ma, semplicemente, la copertura o meno dei posti a concorso, con il sottinteso evidente che il ricorrente, magari tra cinque anni (frequenza con la quale, di solito, vengono banditi i concorsi per dirigente scolastico), potrà nuovamente presentarsi a sostenere il concorso.

Ma forse ancor più sconcertante è l'affermazione immediatamente successiva: accogliendo il ricorso *"sarebbe violato il principio di proporzionalità che deve improntare anche le valutazioni inerenti alla legittimità degli atti amministrativi ed ai poteri del giudice"*. Insomma la P.A. può anche violare la legge ma ...

avendo cura di non superare un certo limite!

In ogni caso “le resistenti” (ancora loro! ma chi sono, cosa hanno sostenuto, quando mai il Minutiello ha fatto espresso rinvio al loro ricorso ed alle loro motivazioni, tutte domande senza risposta) non hanno lamentato una “*alterazione su scala significativa dell’intera procedura*”; e torniamo alla già articolata censura della sentenza, che quasi legittima violazioni di legge purché contenute in limiti ragionevoli!

In realtà il Minutiello aveva sostenuto ben altro nel proprio ricorso, aveva lamentato che il codice meccanografico era tutt’altro che segreto sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima, e chiudere, poi, l’applicativo (*software*) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché divulgabile anche dallo stesso candidato, al quale era noto, per consentire l’individuazione della propria prova. A tacer del fatto che il suddetto codice veniva impresso sul file BAC che prendeva come nominazione visibile nei successivi passaggi, rendendo ancor più identificabile l’elaborato ivi contenuto. Infatti il suddetto *file* veniva acquisito sul computer del Comitato d’Aula tramite chiavette USB individuali per ciascun candidato (che così venivano necessariamente “lette” sul terminale) e poi caricato (*upload*) sul portale appositamente istituito. Inoltre, contrariamente a quanto specificato nei provvedimenti di regolamentazione della procedura (Bando, Indicazioni generali, Istruzioni operative), il file con estensione BAC non costituisce un documento informatico criptato, afferendo invece alla categoria dei meri *file* di *backup* (*Backup Format*), di talché esso non fornisce affatto adeguati livelli di segretezza e protezione del dato.

In estrema sintesi, si consideri che il file veniva generato sul computer del can-

didato, poi trasferito sul terminale del Comitato d'Aula mediante supporto fisico, successivamente acquisito telematicamente sul portale nazionale (che ne curava la conservazione) e infine trasmesso alle Sotto-Commissioni per la valutazione. In tale ultimo passaggio, *ad abundantiam*, va evidenziato che, al fine di facilitare le operazioni di correzione, il programma consentiva anche ai componenti dell'organo valutativo di stampare la prova onde averne copia cartacea: ne deriva che inevitabilmente il file transitava anche sui loro computer ed era quindi riconoscibile contenendo tutti gli elementi identificativi (nome, data e luogo di creazione, identità informatica del computer generatore, ecc.)

In tale processo, evidentemente, i momenti in cui venivano eluso l'anonimato erano numerosi, sì che l'anonimato in realtà veniva a mancare *in toto*. Con buona pace della Giurisprudenza, che insegna come anche in ipotesi di “*prove che vengono eseguite ... con sistemi di selezione automatizzati [deve essere] garantito il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento, dovendo essere assicurato lo svolgimento delle prove nel rispetto del principio di segretezza e di anonimato” (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7/11/2018, n. 10731), pena il prodursi di una “*illegittimità di per sé rilevante e insanabile*” in quanto la violazione dell'anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto, ossia “*un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione*” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20/11/2013, n. 26. Conff. Cons. Stato, Sez. IV, 28/9/2018, n. 5571; Cons. Stato, Sez. VI, 22/5/2017, n. 2377).*

La Giurisprudenza maggioritaria, quindi, non pone attenzione alla gravità della

violazione né fa ragionieristici calcoli volti ad appurare se vi sia una proporzione tra la violazione ed il rimedio, diversamente dalla sentenza che qui si appella.

Infine, in ordine al motivo, non si può fare a meno di evidenziare come, ancora una volta, il TAR abbia inserito nella motivazione elementi assolutamente estranei al ricorso: fa espresso richiamo alla procedura per la riunione delle buste di ciascun candidato ed a quella per il successivo abbinamento delle prove ai candidati ma di tanto nulla si legge nel ricorso introduttivo del proc. RG 6351/19.

La sentenza, pertanto, va annullata anche per questi ulteriori motivi, ossia per non aver esaminato il quarto motivo di ricorso, che pertanto viene qui riproposto, e per aver motivato su argomentazioni estranee a quanto nel ricorso introduttivo ma proprie di altro non meglio individuato ricorso, presentato nell'interesse di alcune, non meglio individuate, ricorrenti. Del che si è già ampiamente detto.

***§ 7. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 del c.p.c. e del divieto di ultra petizione. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 111, II c., della Costituzione.***

Tutto un capo della sentenza, poi, non ha corrispettivo nel ricorso! Si tratta del punto 11, rubricato “MANCANZA DI TRASPARENZA NELLE OPERAZIONI DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI”. Ciò ad ennesima conferma del vizio già evidenziato, per cui il I Giudice non ha scrutinato correttamente il ricorso, adattando allo stesso altre pronunzie, rese a seguito di ricorsi dei quali è ignota la struttura e la motivazione. D'altronde tanto emerge anche dalla impostazione della sentenza: che per gli altri motivi esaminati il TAR ne riporta l'ordinale, di questo si limita a

rubricarlo.

Evidente il vizio insanabile che caratterizza la sentenza, meritevole solo di integrale annullamento.

***§ 8. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione.***

Il ricorrente ha anche lamentato il vizio di sviamento nell'attività di correzione, consistente nell'aver la Commissione esaminatrice valutato dapprima i quesiti ai quali il punteggio veniva assegnato direttamente dal sistema computerizzato e solo poi i quesiti per i quali era da applicare la griglia, con ciò verificandosi casi in cui, sulla scorta del punteggio assegnato senza intervento umano, la commissione ha ritenuto di rivalutare le prove e successivamente rivederne in maniera migliorativa il punteggio riportato.

Il TAR, nella censurata sentenza, afferma che il ricorrente non avrebbero soddisfatto l'onere della prova e comunque non avrebbe interesse all'accoglimento della censura.

Orbene, se il I Giudice avesse letto il ricorso del Minutiello e non già quello di chissà chi, avrebbe trovato il richiamo al documento sub 28 del fascicolo di I grado ove si legge espressamente che la 30° sottocommissione *“ha proceduto, inoltre, alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all'unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: 7513, 7528, 7577, 7597 e 7608, anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua”*, di poi aumentando il voto a detti candidati che, in precedenza non avevano raggiunto la soglia minima.

Questo in punto di prova.

In ordine all'interesse è evidente che laddove lo stesso criterio fosse stato se-

guito anche dalla Sotto-Commissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente, ebbene anche questi avrebbe visto la propria votazione raggiungere, quanto meno, la soglia minima necessaria per superare la selezione. Ancora una volta il TAR ha sovrapposto due piani diversi.

***§ 9. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione. Nullità per omessa pronunzia su un motivo di ricorso.***

Ha errato, il I Giudice, anche laddove ha esaminato il 6° motivo di ricorso, quello relativo ai tempi impiegati per la valutazione delle prove.

Il ricorrente, infatti, aveva avuto cura di riportare lo stralcio della decisione che la stessa Commissione Centrale, nell'Adunanza plenaria del 25 gennaio 2019, aveva assunto, stabilendo in 30 minuti la durata minima per la valutazione della prova di ciascun candidato, tempistica ribadita anche nel modello di verbale iniziale che ogni Sotto-Commissione doveva redigere all'atto di insediamento: *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”*.

Nei fatti, però, nella seduta del 24 marzo 2019 la 20° Sotto-Commissione ha esaminato ben 27 prove (e tra queste quella del ricorrente) in appena 9 ore. Superfluo evidenziare che tale lasso temporale è quello ricompreso tra l'apertura del verbale e la chiusura dello stesso, e quindi comprende anche tutte le fisiologiche interruzioni dell'attività di correzione.

Un semplicissimo calcolo algebrico chiarisce che, quand'anche la Sotto-Commissione si fosse, stacanovisticamente quanto irrealisticamente, imposta di non effettuare alcuna pausa fino all'ultimazione delle operazioni, ebbene non avrebbe potuto correggere che 18 prove. Tanto non per puro amore di statistica bensì a riprova del fatto che, diversamente da quanto ritenuto nella (una volta di più) censurata sentenza, non siamo nel campo della pura “discrezionalità tec-



nica della Commissione”, come sbrigativamente ha affermato il TAR, dimenticando che tanto avrebbe potuto affermare solo qualora non vi fosse stata, a monte, una decisione della stessa Commissione centrale in ordine ai tempi minimi da impiegare per le correzioni. Tale atto ha modificato il quadro della situazione in quanto i tempi impiegati dalla commissione giudicatrice per la correzione degli elaborati di un concorso pubblico sono sindacabili laddove “*siano stati appositamente predeterminati i termini medi da dedicare a ciascun candidato*» (cfr. TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13/2/2017, n. 485).

Il TAR ha totalmente glissato sull’insegnamento del Consiglio di Stato, che comprende nella categoria del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità anche quello da incongruità dei tempi di correzione (Cons. Stato, Sez. IV, 3/4/2017, n. 1511).

A ben vedere, quindi, il motivo di doglianza non è stato affatto scrutinato dal TAR, non bastando a sostenere il contrario quegli striminziti cinque rigli utilizzati per rigettarlo.

Siamo quindi in presenza di un vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione, tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. (Cons. St., sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 98), ragion per cui si chiede che la impugnata sentenza venga emendata anche *in parte qua*.

***§ 10. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione.***

Anche in ordine al 7° motivo il TAR si è limitato ad una sorta di petizione di principio, affermando la genericità della lamentela relativa alla mancata data-

zione della scheda di correzione della prova del ricorrente, soggiungendo che al più rilevarebbe in presenza di una querela di falso, sottintendendo che, non essendovene stata, il motivo è del tutto irrilevante. Ancora una volta, però, la sentenza è meritevole di emenda atteso che la mancanza della data è tutt'altro che elemento irrilevante, essendo anzi "*parte dell'atto amministrativo*" indispensabile (anche) ai fini del controllo (Virga, Diritto amministrativo, 2, 44) e la sua assenza comporta la nullità dell'atto per mancanza di un elemento essenziale dello stesso.

***§ 11. Nullità per omessa pronunzia su un motivo di ricorso.***

Sull'8° motivo del ricorso, quello relativo alla disparità di trattamento nell'uso dei testi nonché di apparecchiature elettroniche, il TAR ancora una volta non si è pronunziato salvo non si voglia ritenere tale quell'unico passo di sentenza riportato senza badare che è inconferente rispetto al motivo di ricorso.

E valga il vero!

Nello stralcio si legge che il ricorso è stato rigettato perché il ricorrente non aveva dato la prova di quanto affermava. Nel ricorso depositato dall'odierno appellante, invece, anche ad una rapida lettura emerge il contrario: vi è un richiamo *per relationem* all'esposto-querela presentato, in data 17/4/19, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (all. 21 del fascicolo di I grado). Ora, come ben sa chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la materia penale, la lista dei testi del P.M. si apre sempre ed immancabilmente con l'autore (o gli autori, nella fattispecie) dell'esposto-querela. La prova, quindi, viene fornita dagli stessi esponenti, che in sede di dibattimento assumono la responsabilità di quanto affermano.

***§ 12. Error in iudicando: erroneità della sentenza per illogicità della motiva-***

***zione. Omessa pronunzia su un motivo.***

Ha errato il TAR nel ritenere, motivando con una esigua manciata di parole, così in pratica omettendo *tout court* di pronunziarsi su un motivo di ricorso, che le differenze notevoli sulle percentuali di ammessi non rappresenti un vizio dal cui accertamento il ricorrente potesse trarre giovamento. È anzi vero il contrario: nel momento in cui il TAR avesse ritenuto la sussistenza di tale disparità di trattamento ben avrebbe potuto l'odierno appellante aspirare a veder il proprio elaborato corretto da una commissione diversa da quella alla quale era stato assegnato, più benevola di questa, in nome della parità di trattamento tra tutti i candidati. Né è a dirsi che la circostanza non sia provata poiché in atti (all. 30 del fascicolo del grado precedente) sono prodotti i dati ufficiali, forniti proprio dal MIUR, dai quali emerge quanto affermato dal Minutiello.

Nonostante ciò il TAR non ha ritenuto di spendere più di qualche parola sul motivo, e di tanto si duole l'appellante chiedendo la riforma della sentenza anche *in parte qua*.

***§ 13. Error in iudicando per illogicità della motivazione. Travisamento ed omessa decisione dei motivi di ricorso.***

Veniamo, poi, al motivo di appello, che attiene al rigetto del 9° motivo del ricorso nanti al TAR. Il Minutiello ha lamentato che la Commissione abbia modificato la tipologia di alcuni quesiti, rendendoli più impegnativi in termini di tempo necessario, ma lasciando quest'ultimo immutato. In altri e più chiari termini, mentre in principio era stato previsto che i 150 minuti di cui al bando sarebbero serviti per correggere cinque quesiti a risposta aperta e due in lingua straniera (art. 8, co. 3, del bando di concorso, attuativo dell'art. 10 del DM 138/17), due dei quesiti in concreto sottoposti erano caratterizzati come casi,

con conseguente necessità di individuare soluzioni concrete e particolari a problematiche ben specifiche, e richiedendo quindi un tempo maggiore per la soluzione.

Di tanto si è lamentato il ricorrente ma, diversamente da quanto erroneamente inteso dal I Giudice, la lamentela non atteneva alla tipologia della prova bensì alla inadeguatezza del tempo concesso, in quanto parametrato su una diversa tipologia di prova concorsuale. Da ciò consegue che tutta la motivazione utilizzata dal TAR per rigettare il motivo di doglianza si appalesa inconferente e quindi, in concreto, costituisce ulteriore ipotesi di omessa decisione su un punto del ricorso.

***§ 14. Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell'art. 9 DPR 487/94. Eccesso di potere.***

I motivi 11 e 12 del ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso lo stretto legame tra gli stessi.

Secondo il TAR non sussiste motivo di incompatibilità tra l'aver ricoperto, uno dei commissari, contemporaneamente anche la carica di sindaco del proprio paese.

Erra il TAR in quanto ritiene di poter ravvisare limiti a tale incompatibilità, espressamente posta dalla legge.

La norma è ben chiara: *“le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o*

*designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali ... ” (DPR 487/94, art. 9 - Commissioni esaminatrici).*

Con buona pace di quanto il TAR ha ritenuto, quindi, in nessun caso possono essere chiamati a comporre le commissioni esaminatrici di concorsi quanti ricoprono cariche politiche (e quella di sindaco è senz'altro tale). Senza alcuna mitigazione o eccezione.

A tacer del fatto che l'operato della Sottocommissione della quale faceva parte il commissario Marcucci, sindaco di Alvignano (perché è di lui che si tratta), è viziato anche da un falso ideologico del pubblico ufficiale in atti pubblici, atteso che lo stesso, a stare ai documenti redatti (all.ti 37 e 38), era contemporaneamente presente in Giunta Comunale (ad Alvignano) e nella Sotto-commissione (a Roma).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si lamenta che il TAR ha errato *in iudicando*, sì che la sentenza va emendata anche sul punto.

***§ 15. Error in iudicando. Illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.lgs. 165/01. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dm 138/17. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione approvati dalla commissione esaminatrice. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Violazione art. 3 Cost.***

Il TAR ha errato anche, e conseguentemente, nel ritenere improcedibili i motivi aggiunti e ciò sulla scorta del deciso respingimento del ricorso principale.

Diversamente da come li descrive il I Giudice, i motivi articolati con riferimento alla sviata applicazione delle griglie di valutazione da parte di alcune sottocommissioni, alla sviata applicazione delle griglie in relazione ad alcuni

candidati che hanno ricevuto troppo generosa valutazione e alla redazione dei verbali di correzione sono tutt'altro che generici, e ciò perché il ricorrente ha avuto cura di indicare, con la massima precisione e producendo i documenti richiamati (si tratta degli allegati al terzo atto di motivi aggiunti), il ricorrere del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, di violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del dm 3 agosto 2017 n. 138, di violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione approvati dalla commissione esaminatrice, di eccesso di potere, di difetto di motivazione e, da ultimo, di disparità di trattamento.

Non si saprebbe, infatti come definire diversamente il comportamento della Commissione che, soltanto sui 142 elaborati sottoposti a scrutinio, ha assegnato il massimo del punteggio a risposte generiche e finanche prive di quei riferimenti normativi che pure erano richiesti tanto dagli indicatori quanto dai descrittori, consentendo ai candidati di ottenere la sufficienza per superare la prova scritta.

Per brevità si evita di riportare l'intera casistica (ma la documentazione è in atti), evidenziando come l'accoglimento del motivo non resterebbe irrilevante ai fini del superamento della prova da parte del ricorrente in quanto, proprio in virtù di quel principio di parità di trattamento la cui violazione è espressamente lamentata, ben può aspirare a vedere la propria prova nuovamente corretta con applicazione dei criteri che sono stati utilizzati per i 142 fortunati *de quibus*.

Anzi, in ipotesi, diversamente da quanto ritiene la Commissione esaminatrice, basterebbe anche solo l'accoglimento di questo motivo, con conseguente ricorrenza del compito con le suddette modalità, per consentire al Minutiello di

conseguire il bene per il quale ha promosso il giudizio: una correzione della propria prova in condizioni di parità con i candidati che hanno beneficiato delle decisioni di una Sotto-Commissione particolarmente generosa.

Ovviamente il ricorrente, è bene precisarlo, lamenta in prima battuta la disparità conseguita alle problematiche informatiche di cui al primo motivo, ma è chiaro che l'accoglimento dell'ultimo motivo prescinde dalla ritenuta fondatezza o ammissibilità degli altri e di per sé solo, come detto, sarebbe soddisfacente per il ricorrente, il quale alla luce di quanto precede, chiede l'emenda dell'impugnata sentenza anche *in parte qua*.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, salvo quanto sarà eventualmente a modificarsi ed integrarsi a seguito di quanto *ex adverso* dedotto, Minutiello Luca, *ut supra* rappr. e dif.,

#### CHIEDE

che codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia:

accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza del TAR per il Lazio, sez. III bis, n° 16686/22, pronunciata in data 28 ottobre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022, NON NOTIFICATA, all. sub A, con la quale è stato respinto il ricorso n° 6351/19, integrato da motivi aggiunti, accogliere il suddetto ricorso introduttivo e quindi annullare e/o riformare:

A) il decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale –Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017); B) il verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; C) i verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dal ricorrente; D) il verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; E) i verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; F) il verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; G) il provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata e dalla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei



candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; H) l'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso de quo per i soli candidati della Regione Sardegna; I) il provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; L) l'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso de quo per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; M) la nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo; N) il decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; O) le Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018; P) del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data

e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; Q) il D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); R) il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale-Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); S) il D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; T) il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; U) qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo;

B) conseguentemente e per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi,

ad essere ammesso allo svolgimento della prova orale, CONDANNANDO le Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione del ricorrente al prosieguo delle operazioni selettive.

C) Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio. Salvezze illimitate”.

IN VIA ISTRUTTORIA si reitera la richiesta di ordine di esibizione, ex art. 65 cod. proc. amm. di:

- a) codice sorgente (“algoritmo”) che gestisce il *software* per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 marzo 2017 n. 3769), nonché il provvedimento del MIUR con il quale tale *software* è stato adottato;
- b) qualsiasi dato e/o documento informatico generato e/o utilizzato nel corso della procedura concorsuale (ivi compresi, i file di log generati dagli applicativi; i file delle prove concorsuali del ricorrente; i file e i database relativi alle operazioni di attribuzione degli elaborati ai candidati; i file e i database delle operazioni di assegnazione delle prove alle Sotto-Commissioni);
- c) gli scatoloni e plichi firmati dal Comitato di Vigilanza, contenenti le buste internografate, la chiavetta USB ed i verbali d'aula, relativi alla prova scritta del ricorrente;
- d) il verbale di consegna ai relativi Uffici Scolastici Regionali degli scatoloni sigillati dal Comitato di Vigilanza al termine della prova scritta, con riferimento alla prova sostenuta dal ricorrente;
- e) il verbale della Commissione esaminatrice con il quale sono state assegnate le prove alle singole Sottocommissioni per l'attività di correzione e for-

mulazione dei giudizi;

f) i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il MIUR ha approvato i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento predisposti dal Comitato tecnico-scientifico con riferimento alle prove scritte computerizzate del 18 ottobre 2018 e del 13 dicembre 2018.

SI ALLEGANO:

A) sentenza del TAR per il Lazio, sez. III bis, n° 16686/22, pronunciata in data 28 ottobre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022;

B) fascicolo di parte di I grado.

Ai fini del cd. “contributo unificato”, si dichiara che la controversia ne va esente in quanto in materia di pubblico impiego ed il ricorrente non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al triplo dell’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. 115/02, ossia superiore ad € 35.204,79.

Venosa, 5 maggio 2023

avv. Adolfo Santojanni

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4, c.p.a.**

Il sottoscritto avv. Adolfo Santojanni, quale difensore dell’appellante, premesso che:

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati ido-

nei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;

- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito *web* dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

**chiede**

a S.E. l'Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso in appello mediante pubblicazione degli atti sul sito internet dell'Amministrazione resistente, ex art. 41, co. 4, c.p.a.

Con ossequio.

Venosa, 5 maggio 2023

avv. Adolfo Santojanni